

N. 1584-1705-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(RELATORE **MAGGIONI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 25 gennaio 1973 (Stampato n. 397)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

(**BADINI CONFALONIERI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(**MALAGODI**)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera

il 30 gennaio 1973

Proroga del termine previsto dall'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, concernente trasferimento delle funzioni amministrative statali alle Regioni in materia di turismo ed industria alberghiera

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FAENZI, TRIVA, GIADRESCO, DE SABBATA, DONELLI,
DULBECCO, FABBRI SERONI ADRIANA, FLAMIGNI, IPE-
RICO, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, MENDOLA
GIUSEPPA, TORTORELLA ALDO, TRIPODI GIROLAMO**

Presentata il 21 febbraio 1973

Trasferimento alle Regioni delle somme non impegnate
alla data del 1° gennaio 1973 in base alle leggi 12 marzo
1968, n. 326, e 22 luglio 1966, n. 614

Presentata alla Presidenza il 18 maggio 1973

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di turismo, prevede, al secondo comma, che resta di competenza degli organi statali, fino alla data del 31 dicembre 1972, la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto residui.

La disposizione interessa in particolare il Ministero del turismo, in riferimento agli adempimenti connessi alla concessione di provvidenze alberghiere e turistiche di cui alle leggi 12 marzo 1968, n. 326, e 22 luglio 1966, n. 614.

Risulta peraltro chiara, dalla formulazione dell'articolo 9 citato, la volontà del legislatore di consentire la definizione dei provvedimenti che trovano il loro finanziamento in fondi iscritti nei bilanci di esercizio antecedenti a quello di trasferimento alle Regioni e sembra quindi perfettamente rispondente alla ratio della disposizione proporre una

proroga del termine dal 31 dicembre 1972 al 30 giugno 1973.

A tal fine il Governo ha presentato il disegno di legge n. 1584, approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 25 gennaio 1973 ed esaminato, in sede referente, dalla I Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati il 21 marzo 1973, congiuntamente, per affinità di argomento, alla proposta di legge n. 1705 dell'onorevole Faenzi ed altri. La Commissione ha espresso, a maggioranza, parere favorevole sul disegno di legge governativo, pronunciandosi in senso contrario all'accoglimento della proposta di legge Faenzi.

Da un raffronto delle due iniziative, che mirano entrambe all'uso più tempestivo possibile delle somme disponibili per favorire gli operatori economici e turistici, vien fatto di osservare:

1) Il provvedimento riveste particolare importanza per il Ministero del turismo, in relazione alla esigenza che non siano disattese le aspettative degli operatori turistici che

hanno presentato istanza di provvidenze governative per la realizzazione di opere di carattere turistico ed alberghiero, tanto più che le Regioni soltanto ora cominciano a legiferare in materia e, per altro, in maniera frammentaria, determinando in concreto un vuoto legislativo nel delicato settore del credito alberghiero;

2) Viene, in sostanza, richiesto di poter utilizzare somme residue attinenti all'esercizio 1971 e quindi antecedente a quello del passaggio delle funzioni alle Regioni, somme che non si è reso possibile, a suo tempo assegnare, agli interessati, attesa la complessità degli adempimenti procedurali (d'ordine amministrativo, contabile e tecnico) previsti per la istruttoria e la definizione delle relative pratiche;

3) Il problema riflette anche, con maggiore evidenza, le Regioni a statuto speciale, che non sono destinatarie del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 6 e tuttavia erano incluse nel riparto dei fondi stanziati nel bilancio dell'amministrazione del turismo.

La proposta di legge dell'onorevole Faenzi, invece, ritiene che le Regioni possano intervenire con maggiore tempestività e prevede l'invio alle Regioni medesime di tutte le pratiche inevase, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento; il che, in termini reali, significa che la pubblica amministrazione dovrà provvedere ad un complesso lavoro di spoglio e di suddivisione su base territoriale che non è possibile effettuare in termini così brevi.

Vi è da considerare, inoltre, che soltanto alcune Regioni hanno approvato leggi quadro in materia turistica. La maggior parte di esse, pertanto, non sarà in grado di applicare

con l'auspicata sollecitudine le provvidenze tanto attese dagli operatori economici, con dannose conseguenze dilatorie, non solo a livello aziendale, ma, anche nell'intero settore da cui dipende gran parte dell'attività della nostra bilancia commerciale.

La proposta di legge Faenzi, se accolta, modificherebbe anche il criterio stabilito dall'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, richiamato dal decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1972, n. 6, che, considerando come finale il termine del 31 dicembre 1972 - di cui si propone lo spostamento al 30 giugno 1973 ad iniziativa del Governo - precisa al secondo comma: « Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni compensative nel conto residui delle amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo saranno assegnate, entro un biennio, alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinerà, in relazione a quanto previsto nel secondo comma del predetto articolo 9 della legge n. 281 e tenuto conto dell'originaria destinazione delle somme medesime ».

Per i motivi esposti, onorevoli colleghi, si propone di accogliere il disegno di legge n. 1584, accordando la proroga fino al 30 giugno 1973, e di respingere la proposta di legge n. 1705.

MAGGIONI, *Relatore.*

PARERE DELLA V COMMISSIONE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI)

In data 20 febbraio 1973 la Commissione Bilancio e programmazione - partecipazioni statali ha deliberato, a maggioranza, di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

N. 1584

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, le parole « fino alla data del 31 dicembre 1972 », sono sostituite con le altre « fino alla data del 30 giugno 1973 ».

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.

PROPOSTA DI LEGGE

N. 1705

ART. 1.

Sono trasferite alle Regioni competenti per territorio, le somme per le quali non è stato già emesso decreto di impegno, relative ai contributi richiesti dagli interessati e previsti dalle leggi 12 marzo 1968, n. 326, e 22 luglio 1966, n. 614.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero del turismo e dello spettacolo passerà alle Regioni interessate tutte le domande di mutuo e le richieste di finanziamento per l'ammodernamento, l'ampliamento, la trasformazione e la costruzione di alberghi, ostelli della gioventù, villaggi turistici, rifugi alpini, stabilimenti termali e balneari, aziende della ristorazione ubicate in località turistiche, opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica giacenti alla data del 1° gennaio 1973 presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 2.

Le eventuali somme eccedenti sono portate in aumento allo stanziamento previsto nel bilancio dello Stato per l'anno 1973, al fondo comune di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e saranno immediatamente ripartite tra le Regioni secondo i criteri di cui all'articolo 8 della stessa legge.

ART. 3.

Il Ministro del tesoro provvederà con proprio decreto alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate.